



**Associazione Inquilini
e Proprietari IACP-ERP**

Via E. Canori Mora, 15/21 - Tel./Fax 06 23234612
Cell. Presidente 0339/4581140
e-mail am.addante@tin.it

Telefono-Fax- Associazione 06/23239827 - cellulare Presidente 3394581140
BLOG -<http://www.abitarearoma.net/addante/>

Al Commissario Straordinario
Dott. Giovanni Tamburino

Al Commissario Straordinario
Dott. Giuseppe Petitto

E p.c Dott. Angelo Ottavianelli

Gentili Commissari,

mi rivolgo a Voi affinché si ristabilisca la legalità in merito al diritto sancito dalla legge 12/99 art.12 in riferimento all'ampliamento del nucleo familiare, che la vostra dirigenza nell'applicazione di tale norma, ha stravolto l'intento del legislatore.

Infatti l'Ater non consente l'ingresso nel nucleo familiare al figlio che non faceva parte del Nucleo familiare, mentre la legge lo consente.

L'errore interpretativo è dovuto alla parola rientro che viene erroneamente interpretato come rientro nell'alloggio, mentre la legge indica il rientro nel nucleo familiare, basterebbe leggere con serenità e senza dietrologia e con attenzione il titolo dell'art.12.

A tutto ciò si è aggiunto un altro arbitrio che riguarda la richiesta di residenza che viene fatta presso i municipi per il rientro nel nucleo familiare ai fini dell'ampliamento.

In questo caso al cittadino è materialmente impedito di esercitare il proprio diritto di mettere la residenza nell'alloggio. Nonostante che la legge regionale 12/99 art.12 comma 1,4 e 5 consente a loro di esercitare tale diritto, in quanto erroneamente vengono tutti considerati allo stesso modo di occupanti abusivi al momento che si recano presso il municipio per richiedere la residenza o il domicilio.

Tutto ciò accade per la grande confusione che si è venuta a creare a seguito della legge LUPU il famigerato art.5

L'articolo dispone che chiunque occupi abusivamente un immobile ai sensi dell'articolo 633, primo comma, del codice penale, non possa chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo prevedendo anche la nullità ex lege degli effetti degli atti emessi in violazione di tale divieto.

Tale criterio l'Ater di Roma e di conseguenza il Comune di Roma lo hanno applicato a tutti indiscriminatamente, nonostante che la lettera dell'Ater inviata al Comune a seguito di una nostra segnalazione al direttore dell'Ater perché abbiamo avuto il sospetto che alcuni moduli che l'Ater dava ai nuovi assegnatari venissero usati anche dagli occupanti abusivi per ottenere la residenza, facesse riferimento solo ed esclusivamente alle nuove assegnazione dell'alloggio.

In quanto solo per le assegnazioni l'Ater consegnava in mano al nuovo assegnatario il modulo per l'iscrizione anagrafica, in quanto per gli ampliamenti la legge 12/99 e l'art.12 non prevede nessuna autorizzazione, ma solo una comunicazione da parte dell'assegnatario.

Che tali moduli siano poi andati in mano ad occupanti abusivi forse l'Ater dovrebbe indagare a fondo e verificare in modo particolare quelle contraffatte di chi era la firma del funzionario Ater.

A seguito di tali erronee interpretazioni si sta violando pesantemente il diritto del cittadino di vedersi applicato il suo diritto sancito dalla legge 12/99 ed esattamente dall'art.12 comma 1,4 e 5. Inoltre l'Ater di Roma per rispondere al Comune o all'assegnatario ci impiega svariati mesi (oltre i 6) che superano abbondantemente i tempi previsti della legge 241/90

Pertanto chiediamo con forza il ripristino immediato della corretta applicazione della legge e della legalità.

Cordiali saluti Annamaria Addante

Roma 21 aprile 2016